NORME PER LA TUTELA GIURIDICA DELLE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Art. 19

Acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti

Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 e' consentita la prosecuzione dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 16 aprile 1996, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori
Estremi	Legge 21 febbraio 1989, n. 70
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-tutela-giuridica-delle-topografie-dei-prodotti-a/art-19-acquisizione-in-buona-fede-di-prodotti-contraffatti/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it